

PROPOSTA DI RIFORMA DEL FUNZIONAMENTO DELL'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO - (ABF)

§ LA MOTIVAZIONE

Si ritiene utile in primo luogo dover riferire, per meglio comprendere le ragioni dalle quali muove la presente Proposta, sull'esperienza personale da ultimo maturata nei rapporti con l'ABF.

In data 02/11/2017 si spediva un ricorso per violazione dell'art. 118 TUB al Collegio di Milano, ricevuto dal medesimo in data 09/11/2007. A tutt'oggi, trascorsi oramai **460 giorni**, il ricorso non solo non è stato ancora deciso, ma non è dato neppure conoscere la data nella quale verrà finalmente trattato. Anzi, parrebbe ormai di dover considerare non più il “quando” ma il “se” si perverrà mai ad un esito. E stiamo parlando di un ricorso supportato da ragioni talmente solide che l'Intermediario interessato non ha ritenuto di contestarlo a mezzo di controdeduzioni.

Si vorrà pertanto scusare se la dichiarazione resa dalla Banca d'Italia nella sua esposizione che “*ad oggi l'Arbitro già rispetta il requisito (di durata massima della procedura) sul piano sostanziale*” ritorni così indigesta dal non potersi trattenere dal partecipare alla Consultazione.

Lo stato dell'arte, quello reale, affiora comunque inesorabilmente più avanti, quando invece si legge di “*un più efficiente smaltimento dell'arretrato*”. Il fatto inoltre che la Banca d'Italia stessa avverta la necessità di un suo intervento finalizzato a “*migliorare la gestione del contenzioso e ridurre i tempi di risposta*” lascia chiaramente presupporre come la situazione personale descritta non sia già una anomalia od un caso raro, quanto piuttosto *id quod plerumque accidit*, il caso più probabile che sta capitando più o meno a tutti. Detto in altri termini stiamo assistendo al naufragio dello spirito più peculiare di un ADR: la certezza nei tempi di risposta.

Non è affatto vero che 30.644 ricorsi depositati nel 2017 siano “*indice di un diffuso apprezzamento per la capacità dell'Arbitro di fornire una soluzione rapida ed efficace*”: la realtà è che il funzionamento, i tempi, i costi, l'incertezza della Giustizia italiana appaiono agli occhi del pubblico talmente terrificanti che qualsiasi alternativa, a prescindere, sia comunque da preferirsi.

Ed è con sincero rammarico che si deve constatare come, dopo un più che soddisfacente esordio, il sistema stragiudiziale stia sempre più scivolando verso i guasti del sistema giudiziale: forse perché vi approdano gli stessi protagonisti a fine carriera?

§ LA PROPOSTA DI RIFORMA

1 – LA PROCEDURA

E' doveroso riconoscere come le novità riportate nel “Documento in consultazione” finalizzate a potenziare l'efficienza dell'ABF meritino senza meno attenzione e generale apprezzamento.

Ciò malgrado appare di tutta evidenza il limite insito in tale riforma: il rischio concreto di cadere in un *wishful thinking*, che tutto cioè si traduca poi nella realtà dei fatti soltanto in buone intenzioni dal momento che **ancora non è data certezza sull'assoluto rispetto dei tempi di procedura**.

Si ritiene pertanto di prospettare una innovazione molto più sostanziale e risolutiva: **la previsione di un arresto automatico della procedura (backstop) decorsi 365 giorni** dalla data del suo inizio per effetto del quale il ricorso diviene automaticamente accolto (almeno nella richiesta principale) con la soccombenza dell'Intermediario resistente.

Ciò va naturalmente di pari passo con una necessaria modifica delle procedure: vediamole.

Ad avvenuto esame del ricorso e delle controdeduzioni, oltre alle eventuali integrazioni aggiuntive, la segreteria tecnica proporrà all'Arbitro un “*rating di priorità*” nei tempi di esame del caso che, se approvato, verrà comunicato alle parti.

Esso si sostanzia in due livelli. Il primo riguarda i ricorsi che prospettano situazioni innovative, controverse, complesse, ovvero quelli marcatamente pretestuosi e/o infondati: per questi verrà emesso un rating di *front-line* (priorità assoluta), per il quale la decisione sarà resta **tassativamente** entro 90 giorni , ovvero un rating di *in-time* (priorità relativa) per decisioni da assumere **non oltre**

180 giorni. Tutti gli altri ricorsi, quelli cioè nei quali le ragioni addotte appaiono essere solide e non convintamente contrastate, e/o che evidenziano situazioni largamente affrontate in precedenza con pronunce arbitrali di senso sostanzialmente univoco, sono assunti con grado *in stand-by*, in attesa cioè di venir discusse una volta esaurite le prioritarie.

E' prevista per gli Intermediari la facoltà di richiedere all'Arbitro, con nota motivata, una pronuncia su di un ricorso *in stand-by* in termini di priorità (*recall*), in ogni caso prima del backstop. Per evitare più che probabili abusi e generalizzazioni nei richiami, e far sì che tale facoltà venga esercitata esclusivamente solo a fronte di più che validi motivi, è qui introdotto un meccanismo di penalizzazione economica su base annua a mezzo di una escalation nell'importo del contributo: per i primi 5 ricorsi in *recall* decisi l'Intermediario soccombente verserà gli ordinari 200 euro, per i successivi 5 ricorsi 400 euro cadauno, per gli altri 5 a seguire 800 euro cadauno e così via.

Una prassi operativa innovativa ed incentrata più sulla *moral suasion* invece che sulla sistematica reiterazione delle pronunce renderà per altro effettivo il sollecito ricorso alla conciliazione da parte dell'intermediario scoraggiando così in radice quelle *ragioni pretestuose e meramente dilatorie* sulle quali si fa affidamento per allungare oltre misura i tempi: è evidente che più si approssima la scadenza dei 365 giorni con meno il ricorrente sarà portato a cedere qualcosa per chiudere. D'altro canto la trattativa rimarrà comunque sostanzialmente equilibrata poggiando più sulla solidità delle rispettive ragioni piuttosto che sulla prospettiva dell'automatismo dato che anche ad esempio decorsi 360 giorni l'ABF potrà sempre decidere di mettere in discussione un ricorso *in stand-by* per contenerne le richieste o finanche respingerlo.

In ogni caso, allo spirare dei 365 giorni la procedura inesorabilmente si chiude e scatta il *backstop*: l'Arbitro darà immediata comunicazione alle parti dell'avvenuto implicito accoglimento (per lo meno nella richiesta principale) del ricorso per la soccombenza dell'Intermediario il quale dovrà versare un contributo di procedura contenuto in 50 euro, per la avvenuta sola emissione del rating.

2 – LA COMPETENZA DEI COLLEGI

Afferma giustamente la Banca d'Italia che “*la contiguità tra Organo decidente e ricorrente non solo non è necessaria ma è anche sostanzialmente irrilevante sul piano della tutela in quanto il procedimento è attivabile on line*”

Ora, posto che l'ovvia conseguenza della presenza di una pluralità di Collegi tutti titolati a pronunciarsi sulla medesima materia reca la marcata possibilità di pronunce contraddittorie, da cui la necessità della strutturazione di “Collegi di coordinamento” per la sanatoria delle discrasie, la domanda non può che sorgere spontanea: perché dunque si persiste con una siffatta organizzazione?? Se si evolve ad un sistema di competenze “per materia” anziché “per territorio”, i benefici sarebbero evidenti in termine di unicità di orientamento decisionale, specializzazione delle segreterie tecniche e dei componenti dei collegi, efficienza nei tempi di risposta, superamento delle inevitabili procedure di raccordo.

Ecco allora che, disponendo già di una aggiornata visione statistica dell'insieme, si può immaginare di procedere facilmente ad una equa ripartizione delle materie: Torino si occuperà in via esclusiva, cito ad esempio, dei ricorsi relativi ai bancomat ed alle carte di debito, Napoli dei ricorsi che riguardano i conti correnti bancari e postali, e via di seguito per tutto il resto.

Rimarrà generalista un unico Collegio centrale di Roma, adeguatamente rinforzato, al quale perverranno i ricorsi difficilmente qualificabili, quelli anomali e/o complessi, ecc. Esso provvederà inoltre a monitorare la qualità complessiva dei lavori svolti dagli altri Collegi, così come a supportare in sede decisoria ordinaria, per il rispetto dei tempi di procedura, il collegio periferico entrato in crisi a seguito di una ondata straordinaria di ricorsi pervenutigli.

3 - STRUTTURA DEI COMPENSI AI MEMBRI DELL'ARBITRO

Lo scrivente intende qui esprimere **una netta contrarietà all'incremento della quota fissa** del compenso che si intenderebbe riconoscere ai componenti l'ABF in quanto misura controproducente sul piano dell'efficienza e moralmente discutibile.

Essere nominato membro dell'Arbitro, che già apporta di per se un indubbio beneficio in sede

curriculare, non deve essere fonte di prebende percepite “a prescindere”, giusto il pesante arretrato accumulato e gli insostenibili ritardi.

Essere membro dell'ABF vuol dire rendere un servizio qualificato alla cittadinanza ed al Sistema Paese in generale e può dar titolo a percepire un compenso, senz'altro adeguato, se ed in quanto tale servizio viene reso con impegno, efficienza e responsabilità.

Si richiede pertanto alla Banca d'Italia di prevedere l'incremento dei compensi **esclusivamente a remunerazione del lavoro effettivamente svolto e del rispetto dei tempi di procedura**, tanto più che con il sistema sopra illustrato ciò diviene facilmente computabile e controllabile (si può ad esempio assegnare un parametro remunerativo pari a 100 per una decisione su ricorso in front-line resa nei 90 giorni, 75 per una decisione in-time emessa prima dei 180 giorni, 50 per una decisione su ricorso in stand-by, 5 per l'avvenuta assegnazione del rating sui ricorsi terminati in backstop, con severe penalizzazioni in caso di ritardi).

In ultimo, si sollecita la Banca d'Italia a disporre che, accanto alla possibilità di rinnovo consecutivo del mandato dei componenti il collegio arbitrale “*per non disperdere le professionalità maturate*”, si preveda anche **la eventualità di rimuovere anzi tempo** il membro pigro ed indolente che dovesse rendersi nuovamente responsabile della formazione di ritardi (460 giorni!), del tutto ingiustificabili nella nuova organizzazione operativa.